



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **15 dicembre 2020**

IMU La soggettività passiva degli eredi

L'imposta non deve avere sospensioni o differimenti.

Quando viene a mancare una persona gli eredi i chiamati all'eredità o i legati devono valutare se accettare quanto caduto in successione.

In questo caso l'eredità, a meno che gli eredi non ne siano già in possesso, si dice **giacente** identificando proprio quel periodo che intercorre tra la morte e l'accettazione.

Nel contempo, anche nel caso di accettazione immediata la dichiarazione di successione può essere presentata nel termine di 12 mesi **dall'apertura della successione** (data della morte).

Ad ogni buon conto gli eredi che succedono nei diritti del de cuius succedono anche nella **soggettività passiva** e dovranno ai fini IMU regolarsi come segue:

pagare per conto del defunto **fino alla data di decesso, utilizzando il modello F24 intestato al de cuius e che contenga anche l'identificazione di uno degli eredi;**

pagare in proprio conto singolarmente, **per il periodo immediatamente successivo sulla base di quanto a loro spettato.**

Non vi deve essere alcuna sospensione nella corresponsione del tributo anche se gli immobili siano indivisi, ogni erede pagherà in proporzione alla quota spettante.

Anche nel caso di accettazione postuma ognuno dovrà retrocedere quanto dovuto dalla data di apertura della successione.

Unica certezza riguarda il **coniuge superstite** al quale spetta il diritto di abitazione della casa coniugale (e dei mobili che la adornano) adibita a residenza familiare. Su questa l'IMU rimane a carico dello stesso e, vista l'attuale normativa in materia, nulla sarà dovuto su di essa.

Infine si ricorda che la presentazione della dichiarazione di successione sostituisce l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU, gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione trasmettono copia a ciascun Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

